



**COMUNE DI BUTTIAGLIERA ALTA
CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO**

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 33

Oggetto: **PIANO DEL FABBISOGNO DI PERSONALE TRIENNIO 2021-2023 (PTFP) E PIANO DEL FABBISOGNO ANNUALE 2021. D.M. 17.03.2020. MODIFICA ED INEGRAZIONE N.1 DELIBERAZIONE GC N. 124/2020.**

L'anno 2021 addì 24 del mese di marzo alle ore 15,30 si è riunita la Giunta Comunale in modalità telematica ai sensi dell'art. 73 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 e nel rispetto dei criteri fissati dal Sindaco con proprio Decreto n. 4 in data 18/03/2020, utilizzando il sistema in videoconferenza denominato GoToMeeting. Alla seduta risultano presenti il Sindaco ed i seguenti Assessori così come identificati dal Segretario Comunale, per la trattazione di diversi argomenti e, fra essi, del provvedimento di cui all'oggetto, nelle persone dei Signori

PRESENTI

ALFREDO CIMARELLA	- <i>Sindaco</i>	SI
SACCENTI LAURA	- <i>Vice Sindaco</i>	SI
GIACCONI CHIARA	- <i>Assessore</i>	SI
MELLANO MAURO	- <i>Assessore</i>	SI
USSEGLIO-MIN MAURO	- <i>Assessore</i>	SI

Assiste alla seduta il Segretario Comunale dott.ssa MARTA BACCIU in modalità telematica che accerta il collegamento simultaneo dei presenti ed il numero legale.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Decreto del Sindaco.

Esaminata in modalità telematica, la proposta di Deliberazione predisposta dall'Ufficio Personale n. 31 in data 22/03/2021, relativa all'oggetto.

Ritenuto che la stessa sia meritevole di accoglimento per le motivazioni ivi contenute.

Acquisiti i pareri firmati digitalmente (art. 21 D. Lgs. 82/2005) in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi del d.lgs. del 18/08/2000 n. 267, allegati alla presente per farne parte integrante e sostanziale.

Con votazione accertata dal Segretario Comunale in modalità telematica, con riscontro audio e video, resa con voti favorevoli all'unanimità.

DELIBERA

Di accogliere integralmente la proposta n. 31 in data 22/03/2021 relativa all'oggetto, allegata alla presente quale parte integrante e sostanziale.

Successivamente, vista l'urgenza, ad unanimità di voti palesemente espressi.

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del d.lgs. 18/08/2000 n. 267.

Area: **Settore N.3 : Area Amministrativa**
Servizio: **Personale**
N. Proposta: **31 del 22/03/2021**

Oggetto: PIANO DEL FABBISOGNO DI PERSONALE TRIENNIO 2021-2023 (PTFP) E PIANO DEL FABBISOGNO ANNUALE 2021. D.M. 17.03.2020. MODIFICA ED INEGRAZIONE N.1 DELIBERAZIONE GC N. 124/2020.

Su proposta del Sindaco Alfredo Cimarella;

VISTO il D.Lgs. n. . n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i.;

VISTA la legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i.;

RICHIAMATO il vigente Statuto comunale approvato con deliberazione del CC n. 4/2000;

VISTO il Regolamento di contabilità;

VISTO il Regolamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con deliberazione della GC n. 12/2001 e modificato con deliberazione della GC n. 101/2011, deliberazione della GC n. 90/2018 e deliberazione della GC n. 66/2019;

PREMESSO CHE:

- l'art. 2 del D.Lgs. n. .165/2001 stabilisce che le amministrazioni pubbliche definiscono le linee fondamentali di organizzazione degli uffici;
- l'art. 4 del D.Lgs. n. 165/2001 stabilisce che gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico amministrativo attraverso la definizione di obiettivi, programmi e direttive generali;
- l'art. 6 del D.Lgs. n. 165/2001 prevede che le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate dal Dipartimento della Funzione Pubblica. Qualora siano individuate eccedenze di personale, si applica l'articolo 33, del D.Lgs. n. 165/2001. Nell'ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale. Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente;
- l'art. 89 del D.Lgs. n. 267/2000 prevede che gli enti locali provvedono alla rideterminazione delle proprie dotazioni organiche, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa, con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti;
- l'art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001 dispone: "*1. Le pubbliche amministrazioni che hanno situazioni di soprannumero o rilevino comunque eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria, anche in sede di ricognizione annuale prevista dall'articolo 6, comma 1, terzo e quarto periodo, sono tenute ad osservare le procedure previste dal presente articolo dandone immediata comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica. 2. Le amministrazioni pubbliche che non adempiono alla ricognizione annuale di cui al comma 1 non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere. 3. La mancata attivazione delle procedure di cui al presente articolo da parte del dirigente responsabile è valutabile ai fini della responsabilità disciplinare.*";
- in materia di dotazione organica l'art. 6, comma 3, del D.Lgs. n. 165/2001 prevede che in sede di definizione del Piano triennale dei fabbisogni, ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati (...) garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione. Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente;
- l'art. 22, comma 1, del D.Lgs. n. 75/2017, ha previsto che le linee di indirizzo per la pianificazione di personale di cui all'art. 6-ter del D.Lgs. n. 165/2001, come introdotte dall'art. 4, del D.Lgs. n.

75/2017, sono adottate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto e che, in sede di prima applicazione, il divieto di cui all'art. 6, comma 6, del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. si applica a decorrere dal 30/03/2018 e comunque solo decorso il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione delle stesse;

- con Decreto 8/05/2018, il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione ha definito le predette "Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche", pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale del 27 luglio 2018;
- le succitate linee guida definiscono una metodologia operativa di orientamento che le amministrazioni adatteranno, in sede applicativa, al contesto ordinamentale delineato dalla disciplina di settore. Gli enti territoriali opereranno, altresì, nell'ambito dell'autonomia organizzativa ad essi riconosciuta dalle fonti normative, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica riservando agli enti locali una propria autonomia nella definizione dei Piani;
- le linee guida, quindi, lasciando ampio spazio agli enti locali, e individuando per tutte le pubbliche amministrazioni una dotazione organica pari ad una "spesa potenziale massima" affermano: "*per le regioni e gli enti territoriali, sottoposti a tetti di spesa del personale, l'indicatore di spesa potenziale massima (della dotazione organica) resta quello previsto dalla normativa vigente*".

DATO ATTO CHE, in ossequio all'art. 6 del D.Lgs. n.165/2001 e alle Linee di indirizzo sopra richiamate, è necessario per l'ente definire tale limite di spesa potenziale massima nel rispetto delle norme sul contenimento della spesa di personale;

PREMESSO CHE l'Ente:

- potrà coprire i posti vacanti, nei limiti delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, ricordando però che l'indicazione della spesa potenziale massima non incide e non fa sorgere effetti più favorevoli rispetto al regime delle assunzioni o ai vincoli di spesa del personale previsti dalla legge e, conseguentemente, gli stanziamenti di bilancio devono rimanere coerenti con le predette limitazioni;
- dovrà indicare nel PTFP, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, ultimo periodo, del D.Lgs. n. 165/2001, le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente;

VISTO l'art. 33 del Decreto Legge n. 34/2019 che modifica le modalità di calcolo delle capacità assunzionali dei Comuni, rinviando all'adozione di un apposito Decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, l'individuazione delle fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto del predetto valore soglia;

VISTO il Decreto del Ministro della pubblica amministrazione del 17 marzo 2020, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 27 aprile 2020 "*Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni*", attuativo della normativa soprarichiamata che prevede l'applicazione di quanto nello stesso previsto a decorrere dal 20 aprile 2020;

DATO ATTO che le norme, attuative dell'articolo 33 del decreto-legge 34/2019, superano il principio del turn over e adottano, per la spesa relativa al personale, determinati valori soglia, differenziati per fasce demografiche e basati sul rapporto tra la stessa spesa per il personale e la media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati e che il decreto utilizza le seguenti definizioni:

- *Spesa del personale: impegni di competenza per spesa complessiva per tutto il personale dipendente a tempo indeterminato e determinato, per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati*

partecipati o comunque facenti capo all'ente, al lordo degli oneri riflessi ed al netto dell'IRAP, come rilevati nell'ultimo rendiconto della gestione approvato;

- Entrate correnti: media degli accertamenti di competenza riferiti alle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione relativo all'ultima annualità considerata;

RICHIAMATA altresì la Circolare sul DM attuativo dell'art. 33, comma 2, del Decreto-legge n. 34/2019 in materia di assunzioni di personale – Ministro per la Pubblica Amministrazione ULM_FPP-0000974-A-08/06/2020, la quale precisa quanto segue:

- Attesa la finalità di regolare il passaggio al nuovo regime, la maggiore spesa di personale rispetto ai valori soglia, derivante dal far salve le predette procedure assunzionali già avviate, è consentita solo per l'anno 2020.
- A decorrere dal 2021, i comuni di cui al comma 3 dell'articolo 6 del decreto attuativo, che, sulla base dei dati 2020, si collocano, anche a seguito della maggiore spesa, fra le due soglie assumono – come parametro soglia a cui fare riferimento nell'anno successivo per valutare la propria capacità assunzionale – il rapporto fra spesa di personale ed entrate correnti registrato nel 2020 calcolato senza tener conto della predetta maggiore spesa del 2020;
- I comuni di cui al comma 1 dell'articolo 6 del decreto attuativo, che si collocano sopra la soglia superiore, nel 2021 devono conseguire un rapporto fra spesa di personale ed entrate correnti non superiore a quello registrato nel 2020 calcolato senza tener conto della predetta maggiore spesa del 2020;
- Al fine di determinare, nel rispetto della disposizione normativa di riferimento e con certezza ed uniformità di indirizzo, gli impegni di competenza riguardanti la spesa complessiva del personale da considerare, sono quelli relativi alle voci riportati nel macroaggregato BDAP: U.1.01.00.00.000, nonché i codici spesa U1.03.02.12.001; U1.03.02.12.002; U1.03.02.12.003; U1.03.02.12.999;
- La tabella contenuta nell'art. 4, comma 1, del Decreto rappresenta, in relazione a ciascuna fascia demografica, i rispettivi valori-soglia di riferimento: in base al secondo comma dell'art. 4, i Comuni che si collocano al di sotto del rispettivo valore soglia possono incrementare la spesa di personale registrata nell'ultimo rendiconto approvato, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, sino ad una spesa complessiva rapportata alle entrate correnti non superiore a tale valore soglia. I comuni sotto soglia non sono tenuti ad approvare una nuova deliberazione dei piani assunzionali, essendo sufficiente la certificazione di compatibilità dei piani già approvati con la nuova disciplina;
- I Comuni in cui il rapporto fra Spesa del personale e le Entrate correnti risulti superiore al valore- soglia di cui all'articolo 6, sono tenuti ad adottare un percorso di graduale riduzione annuale del predetto rapporto, fino al conseguimento del valore soglia: a tal fine possono operare sia sulla leva delle entrate che su quella della spesa di personale, eventualmente “anche” applicando un turn over inferiore al 100 per cento e nell’eventualità che la soglia- obiettivo non sia raggiunta nel 2025, il Decreto prevede un turn-over ridotto al 30%, sino al raggiungimento della soglia, come già previsto dall'art. 33, co. 2, del dl 34/2019;
- Rientrano nella terza casistica i Comuni in cui il rapporto fra la Spesa di personale e le Entrate correnti risulta compreso fra i valori soglia individuati dall'art. 4, comma 1, e dall'art. 6, comma 1, del Decreto per ciascuna fascia demografica, i Comuni che si collocano in questa fascia intermedia possono incrementare la propria spesa di personale solo a fronte di un incremento delle entrate correnti tale da lasciare invariato il predetto rapporto;

RICHIAMATA la Deliberazione della GC n. 124/2020 ad oggetto “*PIANO DEL FABBISOGNO DI PERSONALE TRIENNIO 2021-2023 (PTFP) E PIANO DEL FABBISOGNO ANNUALE 2021. D.M. 17.03.2020*”;

PRESO ATTO delle presentate comunicazioni di cessazioni:

- Area AMMINISTRATIVA Esecutore Amm.vo Cat B3 nota prot. 2237/2021;
- Area AMMINISTRATIVA Esecutore Cuoca Cat B3 nota prot. 3372/2021;
- Area FINANZIARIA/TRIBUTI/CED Istruttore Amm.Contabile cat C nota prot. 3567/2021;

VALUTATA la necessità, al fine di garantire il regolare svolgimento dei servizi, di provvedere alla rimodulazione del Piano del Fabbisogno Triennale ed Annuale, approvato con la succitata deliberazione della GC n. 124/2020, tenuto conto che le intervenute cessazione hanno evidenziato differenti necessità assunzionali rispetto a quanto programmato;

RITENUTO di confermare le Aree funzionali ma di rimodulare la programmazione, adeguandola alla sopralluogo necessità organizzative e gestionali;

RICHIAMATI integralmente, qui da intendersi traslati, quanto riportato nella deliberazione 124/2020 nei punti:

- **A) CONTENIMENTO DELLA SPESA DI PERSONALE;**

- **B) FACOLTÀ ASSUNZIONALI A TEMPO INDETERMINATO con dettaglio su :**

⇒ **RAPPORTO SPESA DI PERSONALE E MEDIA DELLE ENTRATE CORRENTI** (il rapporto calcolato per questo Ente risulta pari a **24,75**)

⇒ **FASCIA DEMOGRAFICA E VERIFICA DEL VALORE SOGLIA DI MASSIMA SPESA DI PERSONALE DI PERTINENZA DELL'ENTE: L'INDICE DI VIRTUOSITÀ** rapporto Ente 24,75 rispetto valore soglia della tabella n. 1 del DM 17.03.2020 26,90, potendo, quale comune virtuoso incrementare la spesa di personale per nuove assunzioni a tempo indeterminato fino alla soglia massima prevista dalla tabella 1 del DM 17 marzo 2020 per la propria fascia demografica di appartenenza comunque ENTRO il valore calmierato di cui alla tabella 2 del DM, come previsto dall'art. 5 del DM stesso per **€ 44.957,10**;

⇒ **CALCOLO DELL'INCREMENTO TEORICO ED EFFETTIVO**

INCREMENTO TEORICO DISPONIBILE

- lo spazio finanziario teorico disponibile per nuove assunzioni, cioè fino al raggiungimento della soglia massima del DM Tabella 1, sulla base del rapporto registrato tra spesa di personale /entrate correnti, è il seguente: **€ 97.842,35**;

INCREMENTO CALMIERATO (per gli anni 2020-2024)

- il legislatore, per gli periodi 2020-2024, ha fissato un tetto alle maggiori assunzioni possibili anche per gli enti virtuosi, l'incremento effettivo per ulteriori assunzioni per questo ente è il seguente: **€ 44.957,10**;

⇒ **RESTI ASSUNZIONALI QUINQUENNIO 2015 – 2019**

Non rilevano resti assunzionali disponibili. In punto si rinvia a quanto disposto dalla Circ. MEF del 13 maggio 2020 la quale precisa che si possono utilizzare i resti assunzionali anche in deroga ai valori limite annuali di cui alla Tabella 2, ma entro i limiti massimi consentiti dal valore soglia di riferimento del DM 17.03.2020;

- **C) LAVORO FLESSIBILE.**

- **D) PROCEDURE DI STABILIZZAZIONE.**

- **E) PROGRESSIONI VERTICALI**

PREMESSO CHE si ritiene necessario ed opportuno, nel rispetto dei vincoli in materia, procedere con la rimodulazione della programmazione triennio 2021-2023, come segue e per le dettagliate ragioni:

ANNO 2021

A) **AREA LL.PP. – MANUTENZIONI.** In ragione dell'esigenza di potenziare il settore appalti ,negli ultimi anni interessato da diversificati bandi statali/regionali, importanti fonti di finanziamento locale di opere (realizzazione e manutenzione), ed in considerazione delle connesse esigenza di gestione dei futuri cantieri si rende indispensabile e funzionale alle esigenze operative del settore l'ampliamento dell'orario dell'Istruttore Tecnico Geometra Tempo Indeterminato / Parziale assunto da Piano anno 2020 da 91,66% a 100% - spesa complessiva di **€ 2.401,54**: **Costo assunzione/trasformazione già previsto nel PIANO ANNUALE 2021, approvato con deliberazione della GC n. 124/2020;**

B) AREA FINANZIARIA. In ragione delle sempre maggiori incombenze e gestione interventi di finanziamento pubblico, anche correlato alla cessazione di una risorsa cat D/Tempo indeterminato /Pieno nell'anno 2020, si rende indispensabile e funzionale alle esigenze operative del settore procedere all'ampliamento dell'orario dell'Istruttore Amministrativo Contabile Tempo Indeterminato / Parziale, assunto da Piano anno 2020, da 81,94% a 100% - spesa complessiva di € **5.200,45**: **Costo assunzione/trasformazione già previsto nel PIANO ANNUALE 2021, approvato con deliberazione della GC n. 124/2020;**

C) AREA FINANZIARIA. In ragione della sopravvenuta esigenza di sostituire personale in uscita, si rende indispensabile e funzionale alle esigenze operative del settore procedere a nuova assunzione di n.1 Istruttore Amministrativo Contabile Cat. C Tempoindet/Pieno – spesa di € **28.795,42**: **Costo assunzione già previsto nel PIANO ANNUALE 2021, approvato con deliberazione della GC n. 124/2020;**

D) CONTRATTO COMANDO. Si prevede l'attivazione del comando per il profilo Istruttore Amministrativo Contabile per il periodo 1.04.2021 / 30.04.2021 presso l'Area Finanziaria – Tributi – Ced. Spesa prevista nel Bilancio di previsione 2021-2023. MODIFICA DEL PREVIGENTE PIANO ANNUALE 2021, approvato con deliberazione della GC n.124/2020;

ANNO 2022

CONFERMATO IL PREVIGENTE PIANO TRIENNALE 2021-2023, approvato con deliberazione della GC n. 124/2020;

ANNO 2023

CONFERMATO IL PREVIGENTE PIANO TRIENNALE 2021-2023, approvato con deliberazione della GC n. 124/2020;

PRECISATO CHE:

- il Comune, nell'anno 2021, assume entro lo spazio finanziario succitato per la spesa di € **36.397,41** nei limiti dell'importo e capacità già prevista in bilancio e nella programmazione precedente;
- la spesa relative all'assunzioni/trasformazioni prevista nel Piano annuale 2021, approvato con deliberazione della GC n.124/2020, viene riconfermata;
- le maggiori assunzioni consentite e previste NON rilevano ai fini del rispetto dell'aggregato delle spese di personale in valore assoluto dell'art. 1, comma 557 della L.n. 296/2006;
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 33 del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i. sulla base degli accertamenti eseguiti dall'Ufficio competente e delle dichiarazioni rese dai Responsabili di Area, relativamente all'anno 2021, ri conferma che non si rilevano dipendenti in soprannumero rispetto alla dotazione organica e non si rilevano dipendenti in eccedenza rispetto alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria e che l'Amministrazione Comunale non dovrà, pertanto, avviare, nel corso dell'anno 2021, procedure per la dichiarazione di esubero di dipendenti;

RICHIAMATI i seguenti allegati, tutti parti integrante e sostanziale del presente provvedimento:

- **Allegato "A"** verifica capacità assunzionale
- **Allegato "B"** verifica Spesa limite;
- **Allegato "C"** Piano Assunzionale (PFPT 2021/2023)
- **Allegato "D"** D.O. (allegati D1-D2-D3);

RICHIAMATA i seguenti provvedimenti:

- Legge 30 dicembre 2020 n. 178, recante le Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di bilancio per l'anno 2021);
- Deliberazione di C.C. n. 69 del 16/12/2020 ad oggetto: "Documento Unico di Programmazione (D.U.P) 2021/2023 – Approvazione";

- Deliberazione di C.C. n. 70 del 16/12/2020 ad oggetto: "Approvazione Bilancio di Previsione 2021-2023 e relativi allegati";
- Deliberazione della GC n. 1 del 05/01/2021 ad oggetto "Esame ed approvazione Piano Esecutivo di Gestione – P.E.G. 2021-2023. Parte finanziaria";

PRESO ATTO CHE il Piano Triennale dei Fabbisogni 2021-2023 di personale e Piano annuale 2021 di cui al presente atto sono compatibili con le disponibilità finanziarie e di bilancio dell'ente, le spese ivi indicate trovano copertura finanziaria sugli stanziamenti del bilancio pluriennale e risulta, altresì, conforme al DUP, approvato con deliberazione del C.C. n. 69 del 16/12/2020;

DATO, INOLTRE, ATTO CHE:

- questo Ente non si trova in stato di deficitarietà;
- è stato approvato il Piano delle Performance (art. 10, comma 5, D.Lgs. n.150/2009);
- sono state rispettate le norme sul contenimento della spesa del personale (art. 1, comma 557, della L. n. 296/2006; art. 1, comma 762, della L. n. 208/2015);
- sono stati rispettati i termini previsti per l'approvazione del bilancio di previsione, del rendiconto e del bilancio consolidato, nonché il termine di trenta giorni dalla loro approvazione per il rispettivo invio alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 13 della L. n. 196/2009;
- è stato rispettato il "pareggio di bilancio" nell'anno precedente (art. 1, comma 723, lett. e, L. n. 208/2015 art. 1, comma 466 L. n. 232/2016);
- è stato inviato al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro il 31/03 di ciascun anno e comunque entro 30 giorni dal termine stabilito per l'approvazione del rendiconto della gestione, la certificazione del rispetto degli obiettivi di pareggio di bilancio nell'anno precedente (art. 1, comma 720, L. n. 208/2015);
- sono state adempiute alle richieste di certificazione, su istanza dei creditori interessati, nei termini previsti dall'art. 9, comma 3-bis, del D.L. n. 185/2008;
- la spesa di personale calcolata ai sensi dell'art. 1, comma 557-ter, l. n. 296/2006 è quantificata come segue: limite di spesa ai sensi dell'art. 1 co. 557 L. n. 296/2006, valore limite media triennio 2011-2013 = **€ 979.619,12 al netto delle voci escluse**;
- ha, regolarmente, provveduto alta ricognizione delle eventuali eccedenze di personale (*art. 33, comma 2, del D.Lgs. n.30 marzo 2001, come modificato dall'art. 16 della legge n. 183/2011*);
- ha approvato il Piano triennale di azioni positive in materia di pari opportunità (*art. 48, comma 1, del D.Lgs. n.11 aprile 2006 n. 198 e art. 6, comma 6, del D.Lgs. n.30 marzo 2001, n. 165*) – deliberazione della GC n 5 / 2019;
- ha rispettato le comunicazioni dovute dagli Enti beneficiari di spazi finanziari concessi in attuazione delle intese e dei patti di solidarietà ai sensi dell'art. 1, comma 50, L. 232/2016;
- non ha ricevuto richieste da parte di creditori il rilascio della certificazione di cui all'art. 9 comma 3-bis del D.L. 185/2008;

DATO ATTO del mantenimento degli equilibri pluriennali del Bilancio pluriennale 2021-2023, come emerge dall'Allegato n.9 al Bilancio di previsione, approvato con deliberazione del CC n. 70/2020;

ACCERTATO CHE:

- questo ente ha già assolto l'obbligo derivanti dalla disciplina in materia di reclutamento del personale disabile previsti dalla legge n. 68/1999 e che, pertanto, nel piano occupazionale 2019-2021 non si prevede di ricorrere a questa forma di reclutamento;
- questo ente non ha in corso percorsi di stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili ai sensi della normativa vigente;
- il piano occupazionale 2021-2023 è coerente con il principio costituzionale della concorsualità e l'utilizzo delle graduatorie in corso di validità;

VISTO l'art. 19, comma 8, della legge 448/2001, secondo cui "A decorrere dall'anno 2002 gli organi di revisione contabile degli enti locali di cui all'articolo 2 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39, comma 3 bis, della legge 27

dicembre 1997 n.449, e successive modificazioni, e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate”;

RICHIAMATO l'art. 3, comma 10-bis, primo periodo, del d.l. 90/2014, per cui “*Il rispetto degli adempimenti e delle prescrizioni di cui al presente articolo da parte degli enti locali viene certificato dai revisori dei conti nella relazione di accompagnamento alla delibera di approvazione del bilancio annuale dell'ente*”;

ATTESO CHE con proprio verbale, nota prot. n. 3724/2021, il Revisore dei Conti ha accertato la conformità del presente atto al rispetto del principio di contenimento della spesa imposto dalla normativa vigente, come da **Allegato “E”**;

PRESO ATTO CHE, affinché la programmazione finalizzata all'assunzioni di personale si possa sviluppare tempestivamente, con risultati positivi, tenuto, altresì, in debito conto le tempistiche richieste dalla procedura di avvio e selezione dei soggetti, si rende indispensabile dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4 del d.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

Tutto ciò premesso

si propone che la Giunta Comunale DELIBERI

1. Di approvare integralmente la premessa quale parte integrante e sostanziale del dispositivo.
2. Di rimodulare – MODIFICA/INTEGRAZIONE N.1 - per i motivi e ragioni espresse in premessa, il Piano del fabbisogno di personale per il Triennio 2021/2023 e Piano anno 2021, nel rispetto della nuova normativa in materia, come approvata da precedente deliberazione della GC n. 124/2020.
3. Di dare atto che l'attuale dotazione organica dell'ente, tenuto conto del personale in servizio e del personale che si prevede di assumere con il presente atto, è definita come da prospetto allegato.
4. Di approvare i seguenti allegati, tutti parti integrante e sostanziale del presente provvedimento:
 - **Allegato “A”** verifica capacita' assunzionale
 - **Allegato “B”** verifica Spesa limite
 - **Allegato “C”** Piano Assunzionale (PFPT 2021/2023)
 - **Allegato “D”** D.O. (allegati D1-D2-D3).
5. Di dare atto che l'adeguato Piano Triennale dei Fabbisogni di personale di cui al presente atto è compatibile con le disponibilità finanziarie e di bilancio dell'ente, le sospese ivi indicate trovano copertura finanziaria sugli stanziamenti del bilancio pluriennale e risulta, altresì, conforme al DUP, approvato con deliberazione del C.C. n. 69 del 16/12/2020.
6. Di prendere atto della certificazione resa dal Revisore Unico dei conti con nota prot. prot. n. 3724/2021 **Allegato “E”**.
7. Di autorizzare, per il periodo 2021/2023 le assunzioni/ampiamenti programmati, demandando al Responsabile del servizio personale gli adempimenti necessari all'attuazione del presente provvedimento.
8. Di precisare che la programmazione triennale potrà essere ulteriormente modificata/integrata ed aggiornata in relazione a nuove e diverse esigenze ed in relazione alle limitazioni o vincoli derivanti da modifiche delle norme in materia di facoltà occupazionali e di spesa, e che sarà comunque soggetta a revisione annuale.

9. Di provvedere ad inviare Piano Triennale dei Fabbisogni di personale di cui al presente atto a SICO entro 30 giorni dall'adozione, come previsto dall'art. 6-ter comma 5 del D.Lgs. n. 165/2001, per cui *"Ciascuna amministrazione pubblica comunica secondo le modalità definite dall'articolo 60 le predette informazioni e i relativi aggiornamenti annuali che vengono resi tempestivamente disponibili al Dipartimento della funzione pubblica. La comunicazione dei contenuti dei piani è effettuata entro trenta giorni dalla loro adozione e, in assenza di tale comunicazione, è fatto divieto alle amministrazioni di procedere alle assunzioni"*.
10. Di inserire il presente Piano nella sez. "Amministrazione trasparente" nell'ambito delle informazioni di cui all'art. 16 del D. Lgs. n. 33/2013 "Obblighi di pubblicazione concernenti la dotazione organica e il costo del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato".
11. Di trasmettere, per opportuna conoscenza, copia del presente provvedimento al Dipartimento della Funzione Pubblica, tramite PEC all'indirizzo protocollo_protocollo_dfp@mailbox.governo.it.
12. Di trasmettere informativa ai sensi dell'art. 4 CCNL 2016-2018, informativa sull'adozione del presente provvedimento alle organizzazioni sindacali tramite le RSU.
13. Di dichiarare, per i motivi espressi in premessa, il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134,comma 4 del d.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.



Pareri

Comune di BUTTIGLIERA ALTA

Estremi della Proposta

Proposta Nr. 2021 / 31

Ufficio Proponente: Personale

Oggetto: **PIANO DEL FABBISOGNO DI PERSONALE TRIENNIO 2021-2023 (PTFP) E PIANO DEL FABBISOGNO ANNUALE 2021. D.M. 17.03.2020. MODIFICA ED INEGRAZIONE N.1 DELIBERAZIONE GC N. 124/2020.**

Parere Contabile

Ragioneria

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 147bis, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267/2000, si esprime il seguente parere (firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005): FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 24/03/2021

Responsabile del Servizio Finanziario

Marta Bacciu



Pareri

Comune di BUTTIGLIERA ALTA

Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2021 / 31**

Ufficio Proponente: **Personale**

Oggetto: **PIANO DEL FABBISOGNO DI PERSONALE TRIENNIO 2021-2023 (PTFP) E PIANO DEL FABBISOGNO ANNUALE 2021. D.M. 17.03.2020. MODIFICA ED INEGRAZIONE N.1 DELIBERAZIONE GC N. 124/2020.**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Personale)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 147bis, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267/2000, si esprime il seguente parere (firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005): FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 24/03/2021

Il Responsabile di Settore

CRISTIANO GABRIELLA

Parere Contabile

Ragioneria

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 147bis, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267/2000, si esprime il seguente parere (firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005): FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 24/03/2021

Responsabile del Servizio Finanziario

Marta Bacciu

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
ALFREDO CIMARELLA
Firmato Digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005

IL SEGRETARIO COMUNALE
BACCIU MARTA
Firmato Digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune, ai sensi dell'art. 32 c. 5 L. 69/2009, per quindici giorni consecutivi dal 07/04/2021.

La presente deliberazione è stata contestualmente comunicata

- Ai capigruppo consiliari*
- Al Prefetto*

il 07/04/2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
BACCIU MARTA
Firmato Digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITÀ' (ai sensi del T.U. 267/00)

Data Esecutività: 17/04/2021

- esecutiva per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione (d.lgs. 267/2000 art. 134, comma 3)*

il 07/04/2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
BACCIU MARTA
Firmato Digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005